



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI
REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE
COMUNALI**

Approvato con determina di C.C n. 53 del 31/07/2003

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. È fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contingibili e urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore.
2. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, o le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

ARTICOLO 3

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7/bis del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 1 quater, comma 5, della legge 20.5.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Per ogni ipotesi sanzionatoria, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti minimo e massimo indicati nel prontuario allegato "A" parte integrante del presente regolamento.
3. Nei casi non espressamente previsti a norma del comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
4. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti indicati ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 4

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ARTICOLO 5

Verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e /o a sentire il trasgressore;
 - j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'art. 5 della legge. 24/11/1981, n. 689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
4. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ARTICOLO 6

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:
 - a) L'originale del verbale;
 - b) La prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) Le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ARTICOLO 7

Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai dirigenti incaricati tramite specifico provvedimento del Segretario Generale.

ARTICOLO 8

Termini per l'emissione delle ordinanze

1. L'ordinanza ingiunzione in via generale deve essere emessa entro i termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi.
2. Nel caso in cui sia richiesta una l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

ARTICOLO 9

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione nella misura dell'importo della sanzione applicata incrementato di un terzo e comunque non superiore a € 500,00. In caso di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dal presente regolamento per la specifica violazione.
2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria con l'ordinanza ingiunzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in non più di 10 rate mensili con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego della stessa.

ARTICOLO 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del rd 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Devono intendersi altresì abrogate le disposizioni contenute in regolamenti e ordinanze comunali in contrasto con il presente regolamento.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale o presunti tali, l'agente accertatore o l'ufficio di riferimento ne da comunicazione a chi di competenza. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento dei predetti danni.
4. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dalla loro entrata in vigore ai sensi dell'art. 95, c. 3, dello statuto comunale.
5. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute decorsi 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto.
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Con riferimento alle ordinanze ingiunzione che dovranno essere emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, relative alla violazione di norme che prevedevano sanzioni pecuniarie di importo più elevato rispetto ai limiti ora previsti dalla legge, si dispone la determinazione nella misura massima prevista dal presente regolamento per la specifica violazione.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO: A (il presente allegato costituisce parte integrante del Regolamento delle Sanzioni Amministrative per le violazioni alle Ordinanze e Regolamenti Comunali).

DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA PAGARE PER L'ESTINZIONE DELLE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE ED AI REGOLAMENTI COMUNALI

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione	
5687/03	Tutela sanitaria della popolazione da inquinamento acustico		
	1. Limiti massimi di tollerabilità	da € 100	a € 500
	2. Orari	da € 50	a € 500
	3. Uso amplificatori di suono posti all'esterno	da € 50	a € 500

Le violazioni alla Ordinanza Sindacale n. 5687/2003 saranno punite con le modalità sottodescritte, in relazione alla Legge 16.01.2003 n. 3, al D.L. n. 50 del 31.03.03 conv. In Legge il 15.05.2003 ed alla Legge 24.11.1981 n. 689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale.

A) Per l'inosservanza delle disposizioni di cui **all'art. 10 (intrattenimenti musicali presso gli esercizi ricettivi)**, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500, alla **2° violazione** nel corso dell'anno, oltre alla sanzione amministrativa da € 75 a € 500, verrà applicato il provvedimento di sospensione della deroga al divieto di utilizzo all'esterno di strumenti amplificatori di suoni, per l'intrattenimento musicale della settimana successiva.

Alla **3° violazione** e successive, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500, verrà adottato il provvedimento di sospensione della deroga al divieto di utilizzo all'esterno di strumenti amplificatori di suoni, per l'intrattenimento musicale delle due settimane successive.

B) Per l'inosservanza delle disposizioni di cui **all'art. 11 (funzionamento apparecchi sonori)**,), è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500, alla **2° violazione** nel corso dell'anno, oltre alla sanzione amministrativa da € 75 a € 500, verrà applicato il provvedimento di inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni % (cinque);

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione
-----------	-------------------------	----------

Alla **3° violazione e successive**, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500, verrà adottato il provvedimento di inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori (siano essi apparati stereofonici, radio, televisione) e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 10 (dieci);

Il mancato rispetto dei valori limite di immissione ed emissione sonora previsti dalla presente ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 447/1995 e l'adozione di un provvedimento di inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per un periodo di giorni 7 (sette).

In caso di ulteriore violazione, verrà adottato un provvedimento di inibizione di giorni 15 (quindici), con facoltà di revoca dell'autorizzazione degli impianti amplificatori di suoni nei casi di particolare gravità.

Qualora l'autorizzazione venga revocata, per riottenere il ripristino, sarà necessaria a livello amministrativo, avviare il procedimento di nuova richiesta dell'autorizzazione a detenere l'impianto di amplificatori di suoni, di cui all'art. 11 della suddetta ordinanza.

C) Per l'inosservanza di cui **all'art. 13 (animazione musicale presso gli stabilimenti balneari)**, relative alle violazioni per mancata comunicazione dell'intrattenimento e/o superamento dell'orario è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 a € 500, alla **2° violazione** nel corso dell'anno, oltre alla sanzione da € 75 a € 500, verrà adottato il provvedimento di inibizione dell'utilizzo degli apparecchi sonori e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali per n. 1 intrattenimento musicale nel mese successivo;

Alla **3° violazione e successive**, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500, verrà adottato il provvedimento di revoca dell'utilizzo degli apparecchi sonori all'esterno e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali nella stagione in corso.

La mancata ottemperanza al provvedimento di revoca dell'utilizzo degli apparecchi sonori e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra, comporta l'apposizione dei sigilli sull'impianto.

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione
-----------	-------------------------	----------

Per riottenere l'utilizzo degli apparecchi sonori e dell'autorizzazione ad effettuare audizioni musicali, sarà necessario a livello amministrativo, avviare il procedimento di nuova richiesta dell'autorizzazione a detenere l'impianto di amplificatori di suoni, di cui all'art. 11 della suddetta ordinanza.

1466/84 Pinete, parchi e giardini
e segg.

1. PINETE

1a) Fuochi	da € 50	a € 500
1b) Divieto di fumare	da € 25	a € 500
1c) Taglio di piante	da € 75	a € 500
1d) Pubblicità	vedi Ord. 1039/81	
1e) Manomissione tabelle	da € 75	a € 500
1f) Rifiuti	da € 50	a € 500
1g) Transito veicoli	da € 25	a € 500
1h) Campeggio	da € 25	a € 500
1i) Cavalli	da € 50	a € 500
1l) Cani	da € 25	a € 500

2. ALBERATURE STRADALI, PARCHI E GIARDINI

2a) Taglio e danneggiamento piante	da € 75	a € 500
2b) Calpestare aiuole e prati	da € 25	a € 500
Circolazione e sosta	da € 25	a € 500
Campeggio	da € 25	a € 500
2c) Animali su aiuole	da € 25	a € 500
2d) Manomissione tabelle, panchine, ecc.	da € 75	a € 500
2e) Scarico materiale	da € 100	a € 500
2f) Sradicamento piante	da € 75	a € 500
2g) Uso diserbanti	da € 50	a € 500

663/77 Divieto di allevamento e detenzione di animali da cortile, bovini, equini, suini, ovini, allevamento e concentrazioni di volatili e di anima-

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione	
	li di qualsiasi genere nel centro abitato e nelle zone adiacenti		
	1. Volatili e animali da cortile	da € 25	a € 500
	2. Altri animali	da € 50	a € 500
1565/85 e segg.	Determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande		
	1) Negozi ed attività di vendita al dettaglio		
	a) Orario	da € 75	a € 500
	b) Chiusura settimanale	da €100	a € 500
	2) Impianti di distribuzione di carburanti		
	a) Orario <small>Vedi Ord. 2987/92 e segg.</small>	da € 50	a € 500
	b) Chiusura settimanale <small>Vedi Ord. 3124 e segg.</small>	da € 75	a € 500
	3) Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande		
	a) Orario	da € 50	a € 500
	b) Chiusura settimanale <small>Vedi Ord. 3127/93 e segg.</small>		
2978/92 e segg.	Orario giornaliero e notturno degli impianti di distribuzione di carburanti	da € 50	a € 500
3124/92 e segg.	Turni degli impianti di distribuzione di carburante	da € 75	a € 500
3127/93	Chiusura settimanale dei pubblici esercizi		
	1) Giornata di chiusura settimanale	da € 100	a € 500
	2) Cartello chiusura settimanale	da € 25	a € 500

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione	
2962/92 e segg.	Determinazione orari delle attività artigianali di barbieri ed affini nelle località balneari	da € 50	a € 500
2963/92 e segg.	Determinazione orari delle attività artigianali di barbieri, parrucchieri ed affini nelle località del forese	da € 50	a € 500
2998/92 e segg.	Determinazione dell'orario estivo di apertura e chiusura delle sale attrazioni ed altri giochi leciti non ammessi a pubblici esercizi		
	1) Amplificatori di suoni all'esterno dei locali	da € 60	a € 500
	2) Orario attività giochi posti all'esterno locali chiusi	da € 50	a € 500
	3) Oraio giochi particolarmente rumorosi	da € 50	a € 500
2999/92	Determinazione del periodo minimo di apertura delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	da € 30	a € 500
1352/83 e segg.	Divieto raccolta molluschi eduli e pesce	da € 50	a € 500
938/80 e segg.	Cani	da € 25	a € 500
804/78 e segg.	Divieto di campeggio fuori delle aree a ciò destinate	da € 50	a € 500

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione	
1104/81 e segg.	Abbandono di rifiuti nei mercati	da € 40	a € 500
1190/82 e segg.	Deposito di rifiuti su suolo pubblico e privato		
	1) Deposito di immondizie su suolo pubblico e privato	da € 100	a € 500
	2) Pulizia aree	da € 100	a € 500
	3) Aree recintate	da € 25	a € 500
798/78	Girovaghi	da € 75	a € 500
245/70 e segg.	Divieto di lancio di volantini pubblicitari a mezzo aeromobili	da € 100	a € 500
1258/82 e segg.	Uso e sfruttamento di animali per esibizioni ed attività fotografiche	da € 100	a € 500
3000/92	Esercizi di noleggio cicli e tandem		
	1) Numero massimo di veicoli	da € 50	a € 500
	2) Contrassegno di identificazione	da € 100	a € 500
2965/92 e segg.	Disposizioni contro il maltrattamento di animali		
	1) Abbandono di animali	da € 100	a € 500
	2) Maltrattamento, sevizie e sforzi	da € 100	a € 500
	3) Installazione di zoo e giardino zoologici	da € 100	a € 500
	4) Esposizione di animali vivi	da € 50	a € 500
	5) Cattura di animali liberi o vaganti	da € 50	a € 500

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione	
	6) Detenzione degli animali	da € 50	a € 500
	7) Animali legati	da € 50	a € 500
	8) Cani da guardia	da € 50	a € 500
	9) Condizioni igienico sanitarie	da € 50	a € 500
	10) Trasporto animali	da € 50	a € 500
	11) Soppressione di animali	da € 100	a € 500
	12) Cessione di animali per sperimentazione o vivisezione	da € 100	a € 500
	13) Uso di animali per attività fotografiche	da € 100	a € 500
	14) Esposizione degli animali nelle vetrine	da € 100	a € 500
	15) Vendita ambulante di animali	da € 100	a € 500
	16) Vincita di animali nei giochi	da € 75	a € 500
2387/89 e segg.	Somministrazione alimenti a piccioni	da € 25	a € 500
2028/88	Pubblicità in forma ambulante mediante volantini e manifesti		
	1) Distribuzione a mano	da € 25	a € 500
	2) Parabrezza dei veicoli	da € 50	a € 500
	3) Lancio da veicoli	da € 75	a € 500
	4) Lancio da aeromobili	da € 100	a € 500
1981/87 e segg.	Rifiuti fuori dal cassonetto	da € 30	a € 500
1039/81 e segg.	Esposizione cartelli e plance		
	1) Locandine	da € 25	a € 500
	2) Cartelli, plance ed altro materiale mobile	da € 30	a € 500

Ordinanza	Fattispecie considerata	Sanzione	
1761/86 e segg.	Pulizia aree private e marciapiedi		
	1) Pulizia aree private	da € 100	a € 500
	2) Pulizia marciapiedi	da € 50	a € 500
4602/99 e segg.	Disposizioni per il mantenimento dell'igiene nelle aree pubbliche	da € 25	a € 500

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MERCATINO DEI PESCATORI
(Via N. Sauro)

Articolo	Fattispecie considerata	Sanzione	
4	Affitto banchi vendita	da € 50	a € 500
5	Concessione del banco di vendita	da € 50	a € 500
8	Strumenti, pesi e bilance	da € 50	a € 500
9	Divieti relativi a veicoli o oggetti ingombranti	da € 50	a € 500
10	Prodotti invenduti	da € 50	a € 500
11	Orario di vendita	da € 50	a € 500
12	Merce commerciabile	da € 50	a € 500
13	Rifiuti	da € 30	a € 500
15	Pulizia	da € 30	a € 500
16	Esposizione concessione	da € 25	a € 500
17	Modi di comportamento	da € 50	a € 500
18	Divieti	da € 50	a € 500
19	Carico e scarico merci	da € 30	a € 500
21	Cartellino del prezzo	da € 50	a € 500
22	Caratteristiche del cartellino del prezzo	da € 25	a € 500
23	Caratteristiche del cartellino del prezzo	da € 25	a € 500
25	Calmieri e contingentamenti	da € 50	a € 500
26	Divieti di vendita ed esposizione	da € 75	a € 500
27	Norme igienico sanitarie	da € 75	a € 500
28	Pesci muniti di aculei	da € 75	a € 500

30	Acqua prelevata dal porto canale	da € 75	a € 500
35	Divieti	da € 50	a € 500
	Altri	da € 50	a € 500

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' ARTIGIANA DI PRODUZIONE
E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA**

Articolo	Fattispecie considerata		Sanzione
1	Prescrizioni generali	da € 25	a € 500
2	Modalità di servizio	da € 25	a € 500
3	Tipologia e localizzazione dei chioschi	da € 50	a € 500
4	Nulla-Osta per svolgere l'attività	da € 50	a € 500
5	Contenuto del Nulla-Osta	da € 25	a € 500
6	Subingresso e rinnovo	da € 50	a € 500
7	Trasferimenti	da € 50	a € 500
8	Requisiti sanitari	da € 50	a € 500
10	Norme transitorie	da € 25	a € 500

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DI CERVIA

Articolo	Fattispecie considerata		Sanzione
4	Orario	da € 25	a € 500
5	Documenti	da € 25	a € 500
7	Controlli igienico sanitari	da € 25	a € 500
8	Suoni e rumori	da € 25	a € 500
11	Caratteristiche attrezzature	da € 25	a € 500

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI RIONALI DI
MILANO MARITTIMA, PINARELLA, TAGLIATA E CERVIA MARE**

Articolo	Fattispecie considerata		Sanzione
3	Orari	da € 25	a € 500
13	Documenti	da € 25	a € 500
15	Veicoli e merci	da € 25	a € 500

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILABILI**

Articolo	Fattispecie considerata	Sanzione	
7	Divieti ed obblighi	da € 75	a € 500
11	Conferimento	da € 50	a € 500
12	Raccolta	da € 50	a € 500
18	Contenitori porta rifiuti	da € 30	a € 500
19	Pulizia aree e terreni	da € 50	a € 500
20	Pulizia aree e terreni	da € 50	a € 500
21	Pulizia e mercati	da € 30	a € 500
22	Esercizi pubblici	da € 50	a € 500
23	Carico e scarico merci e materiali	da € 50	a € 500
24	Espurgo dei pozzetti stradali	da € 50	a € 500
27	Nevicate	da € 50	a € 500

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Articolo	Fattispecie considerata	Sanzione	
Dal 1 al 17	Occupazione spazi ed aree pubbliche (Superficie totale sottratta ad uso pubblico - vuoto per pieno) (Trasmissione verbale di accertamento all'ufficio tributi per l'applicazione della sovrattassa relativa al tributo evaso)	da € 25	a € 500
dal 18 al 23	Nettezza urbana	da € 50	a € 500
28	Esposizioni contrarie al decoro	da € 50	a € 500
29	Monumenti, tabelle indicatrici (Manomissione Imbrattamento, ecc.)	da € 50	a € 500
30	Giardini e piante lettera a)	da € 25	a € 500
	lettere b), c) e d)	da € 25	a € 500
31	Monumenti, fontane, pubblica illuminazione - 1° cpv	da € 25	a € 500
	- 1° cpv	da € 50	a € 500
dal 33 al 35	Animali	da € 50	a € 500
36	Lancio di sassi ed oggetti atti ad offendere	da € 50	a € 500
dal 37 al 53	Balconi, attività rumorose, moleste e pericolose	da € 50	a € 500
dal 75 al 85	Commercio, arte, industria (Per la parte non disciplinata e/o modificata da leggi e regolamenti successivamente emanati)	da € 50	a € 500

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Articolo	Fattispecie considerata	Sanzione	
100	Fattispecie considerata		
	a) mancata comunicazione di inizio lavori		
	- per interventi soggetti a concessione	da € 75	a € 500
	- per interventi soggetti ad autorizzazione	da € 25	a € 500
	b) mancata comunicazione di fine lavori (dovendo essere data nei successivi 60 gg dall'effettiva fine lavori o nei termini di validità degli atti abilitativi):		
	- per interventi soggetti a concessione	da € 75	a € 500
	- per interventi soggetti ad autorizzazione	da € 25	a € 500
	c) mancata collocazione all'ingresso del cantiere di tabelle, ben visibili, indicanti: oggetto dei lavori, proprietà, estremi della concessione o della autorizzazione edilizia, intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori ed altri soggetti previsti dalle leggi vigenti:		
	- per interventi soggetti a concessione	da € 75	a € 500
	- per interventi soggetti ad autorizzazione	da € 50	a € 500
	d) mancata delimitazione del cantiere di lavoro con idonea struttura e segnaletica installata in base alle normative vigenti in materia:		
		da € 75	a € 500
	e) occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico adiacenti ai cantieri con deposito di materiali inerti derivanti dagli interventi edilizi in corso:		
		da € 100	a € 500
	f) mancata esibizione a richiesta degli organi di vigilanza degli elaborati vistati e timbrati unitamente al titolo abilitativo:		
	- per interventi soggetti a concessione	da € 75	a € 500
	- per interventi soggetti ad autorizzazione	da € 50	a € 500
	g) mancata osservanza delle ordinanze cautelari quale sospensione lavori per interventi soggetti a D.I.A. o ad autorizzazione		
		da € 75	a € 500

h) mancata autorizzazione per abbattimento
piante da € 75 a € 500

Per qualsiasi altra violazione alle disposizioni del presente R.E. non specificatamente sopra previste, si applica una sanzione pecuniaria da € 75 a € 500 a seconda della gravità dell'infrazione da valutarsi discrezionalmente da parte del Dirigente competente.

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA E VETERINARIA

Articolo	Fattispecie considerata	Sanzione
4	Violazione alle disposizioni del Regolamento di igiene e Sanità Pubblica Veterinaria. Norma generale	da € 100 a € 500
111	Violazione alle disposizioni di cui agli artt. 106 "Proliferaazione di piccioni ed altri volatili nei centri abitati", 107 "Obblighi per i cittadini proprietari o possessori di cani" 108 " Detenzione di animali nei centri abitati", 109 "Pulizia indumenti, tappeti e stenditoi di biancheria	da € 25 a € 150

